



Comune di Manoppello

(Provincia di Pescara)

Sito internet: www.comune.manoppello.pe.it

PEC: comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it

Tel 0858590003

e-mail: comunemanoppello@tin.it

Fax 0858590895

P. IVA 00947010682

Piazza Giancarlo CIPRESSI, 1 – CAP 65024

C.F. 81000530683

REGOLAMENTO Generale per la disciplina Dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

REGOLAMENTO per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale

n.47 del 09/09/2014

CAPITOLO I

- Disciplina generale “IUC” (*Imposta Unica Comunale*) -

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Manoppello in attuazione dell'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art.2

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

Art.3

RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Art.4

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale determina:
 - a) le aliquote e detrazioni IMU;
 - b) le aliquote e detrazioni della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati.
 - c) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art.5

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione

ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs.n.507/1993 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del D.Lgs.n.22/1997 (TIA 1), o dall'articolo 238 del D.Lgs.n.152/2006(TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art.6

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della IUC (IMU – TARI - TASI) è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, esclusivamente a mezzo del “modello F24”.

Art.7

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge, *16 giugno* per l'acconto e *16 dicembre* per il saldo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI è stabilito come segue:
 - numero 2 rate, con scadenza *16 giugno* e *16 dicembre*.Per il solo anno 2014 la prima rata del versamento TASI è posticipata al 16 Ottobre 2014
3. Le scadenze dei pagamenti della TARI saranno fissate annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe;

Art.8

COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art.9

ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
3. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs.n.472/97.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
8. La misura annua degli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.10 RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al precedente articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

Art.11 ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento e da apposito regolamento, ai sensi dell'art.1, comma 704, della legge n.147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES, per questo Ente TARSU in quanto reintrodotta a norma di Legge con atto consiliare n.39 del 30/11/2013.
2. Per quest'ultima (TARSU) rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa statale e comunale in materia.

Art.12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO II

- TASI (Tributo sui servizi indivisibili) -

Art.13 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina la componente TASI (*Tributo sui servizi indivisibili*) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art.14 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art.15 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art.16 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 dell'art. 1 , Legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
5. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 20 *per cento* dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.18. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. La quota parte del 20% e' dovuta anche dall'occupante l'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, nel mentre risulta esentato il Comune e l' Ater.

Art.17 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i.

Art.18

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art.1 , commi 676, 677, 678 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.
2. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, le aliquote , le detrazioni, riduzioni ed esenzioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art.19

DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. Eventuali detrazioni, riduzioni e/o esenzioni, saranno stabilite con delibera del Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe TASI.
2. Sono esenti dalla TASI i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente fino alla definitiva ricostruzione e/o agibilità dei medesimi, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Art.20

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:
 - a) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (compreso lo sgombero neve);
 - b) illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - c) protezione civile;
 - d) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territorio ed ambiente;
 - e) polizia municipale;
2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.
3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art.21

DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art.22

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
2. Per il solo anno 2014 il pagamento della prima rata della TASI è posticipato al 16/10/2014.

Art.23

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge n.296/2006 non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art.24
RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.
2. Per le modalità di versamento si applicano gli articoli 6 e 8 del presente regolamento generale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Art.25
RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
 - le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n.147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n.68;
 - il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.